MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 184 DEL 12/11/2026

OGGETTO: **Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina e dell'acqua sanitaria, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP. 169/2026 – Decisione di contrarre.**

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanosport S.S.D. S.p.A. per lo svolgimento delle proprie attività, necessita della fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina e dell'acqua sanitaria, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per cui ha stimato un valore presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a € 48.416,62 (euro quarantottomilaquattrocentosedici/62) oltre I.V.A., determinato sommando i prezzi unitari dei prodotti, moltiplicati per le quantità stimate presunte dei prodotti, per la durata di sei mesi, come da stima economica contenuta nella Relazione di progetto del Servizio, di seguito riportata:

Costo della fornitura	€	48.416,62
di cui:		
Spese generali (12%)	€	4.803,24
Utile d'impresa (8%)	€	3.586,42
I.V.A. al 22%	€	10.651,65

Rilevato che, avendo l'arch. Alessandro Cazzaniga dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990 e art. 15, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento, il medesimo può assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP);

Dato atto che l'art. 17, co. 2, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. definisce, all'art. 3, co. 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che si è ritenuto di individuare quale operatore economico per l'espletamento della Fornitura in oggetto la società Ideal Control S.r.l., con sede legale in Concorezzo (MB), Via Brodolini n. 4, C.F. e P.IVA 02402900969, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritta su Sintel, che ha presentato il preventivo più conveniente tra quelli ricevuti;

Precisato che:
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del medesimo decreto;
- a norma dell'art. 53, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Valutato che, a fronte della variabilità del perimetro impiantistico di Milanosport, appare opportuno prevedere a favore della stazione appaltante una facoltà di aumento o diminuzione del valore delle prestazioni mediante opzione di cui all'art. 120, co. 9, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Atteso che il quadro economico complessivo per l'acquisizione del Servizio è il seguente:

Costo della fornitura		€	48.416,62
I.V.A. al 22%		€	10.651,65
Quinto d'obbligo (art. 120, co. 9, D.Lgs. 36/2023)		€	9.683,32
IVA 22% sul quinto d'obbligo		€	2.130,33
Imprevisti e arrotondamenti		€	1.083,07
Contributo ANAC		€	35,00
	TOTALE Q.E.	**€**	**72.000,00**

Visti:
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- la L. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di nominare, ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'arch. Alessandro Cazzaniga quale Responsabile Unico del Progetto (RUP);

2) di approvare il sopra riportato quadro economico per l'acquisizione della Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina e dell'acqua sanitaria, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP. 169/2026;

3) di invitare la società Ideal Control S.r.l., con sede legale in Concorezzo (MB), Via Brodolini n. 4, C.F. e P.IVA 02402900969, a presentare offerta per la Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina e dell'acqua sanitaria, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP. 169/2026 per un importo complessivo presunto pari a € 48.416,62 (euro quarantottomilaquattrocentosedici/62) oltre I.V.A., determinato sommando i prezzi unitari dei prodotti, moltiplicati per le quantità stimate presunte, per la durata di 6 mesi;

4) che i provvedimenti relativi alla presente procedura siano pubblicati sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, co. 9, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Legale Rappresentante e Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Lorenzo Enrico Lamperti
Luogo: Milano
Data: 12/11/2026 10:19:31